



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N. 510 del 10-12-2020**

Oggetto: Affidamento gestione servizio pubblico a domanda individuale "pattinaggio su ghiaccio presso il laghetto di Madonna di Campiglio per la stagione invernale 2020/2021": indizione della procedura di gara. CIG Z502FAC044.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 173 dd. 10.12.2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento in concessione della gestione del servizio Pattinaggio su ghiaccio presso il laghetto di Madonna di Campiglio per la sola stagione invernale 2020/2021, demandando al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti finalizzati all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto idoneo all'effettuazione del servizio e lo svolgimento della stessa;
- con la stessa deliberazione di cui al punto precedente è stato approvato lo schema di contratto di servizio che regolerà i reciproci rapporti tra l'Ente e la ditta affidataria nonché l'importo del canone da porre a base di gara e la procedura di individuazione del soggetto concessionario;

Ritenuto di identificare nelle prestazioni di cui si richiede l'espletamento una concessione di servizio pubblico e che pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12, dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/12 e successivamente dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della L. 28 dicembre 2015, n. 208, non essendo tra l'altro contemplata tale categoria di servizio;

Preso atto che, trattandosi di appalto di servizio sotto soglia comunitaria e dal quale l'amministrazione, anziché pagare un corrispettivo, realizza un introito, la vigente normativa provinciale (L.P. 23/1990 e relativo Regolamento di Attuazione, art. 21 comma 5) e il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale consentono di affidare a trattativa privata, previo confronto concorrenziale il servizio de quo;

Dato atto che si procederà con il criterio del miglior prezzo, anche ai sensi della deliberazione della Giunta comunale sopra citata, poiché il servizio in narrativa presenta caratteristiche standardizzate, evitando gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità prezzo con benefici ridotti o nulli in base all'oggetto e all'importo del contratto in quanto il servizio, appaltato a corpo, presenta modalità di esecuzione consolidate negli anni strettamente ed adeguatamente disciplinate dal contratto di servizio, con limitate e trascurabili possibilità di migliorarne la qualità;

Visto che l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 cita testualmente "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, con il divieto, di norma, di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Accertato inoltre che il punto 3.6 delle Linee Guida nr. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con Delibera nr. 1097 d.d. 26/10/2016 ed aggiornate con Delibera del consiglio (ANAC) nr. 206 dd. 01/03/2018, sancisce che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (orientamento confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2654 d.d. 25 aprile 2020);

Ravvisata l'inesistenza delle condizioni e delle motivazioni stringenti atte a derogare dal principio di rotazione degli inviti, è stata attivata una procedura aperta al mercato, senza porre limite al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, procedendo all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, sulla base di un avviso di indagine di mercato pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pinzolo (<http://www.comune.pinzolo.tn.it> "Amministrazione trasparente sezione Bandi e contratti"), rispetto al quale gli operatori economici hanno espresso la propria manifestazione di interesse;

Preso atto che con Avviso per la manifestazione di interesse pubblicato in data 22 ottobre 2020 dal Responsabile dell'Area Amministrativa è stata verificata la presenza di operatori interessati alla gestione della sola stagione 2020/2021 ed in possesso delle necessarie attrezzature e competenze per poter gestire il servizio per un lasso di tempo ridotto e che pertanto tutti gli operatori che hanno manifestato tale interesse saranno invitati alla trattativa;

Preso atto inoltre del protrarsi della procedura di gara causato dall'evolversi della situazione di emergenza sanitaria e dell'incertezza della possibilità di apertura o meno di impianti come quello in oggetto e nel rispetto dei principi del "favor participationis" e della concorrenza di cui sopra, si è tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute anche successivamente alla scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse;

Stabilito che con il soggetto affidatario del servizio verrà stipulato contratto di servizio con spese a carico dello stesso;

Rilevato che il servizio dovrà prendere avvio con l'inizio della stagione invernale prevista per il 23.12.2020 e che pertanto saranno assegnati agli operatori interessati n. 10 giorni per la presentazione delle offerte;

Verificata la disponibilità di Bilancio;

Richiamato il P.E.G. approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 14.02.2020 e ss.mm. e dato atto che l'introito previsto ha già trovato allocazione con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 173 di data 10.12.2020;

Richiamata la L.P. 23/1990 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione;

Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 3 di data 30.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Richiamato l'art. 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ai sensi del quale "ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e ss.mm.;

Visto il "Regolamento delle determinazioni dei dirigenti e dei responsabili di area" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 dd. 10.11.2005;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione giuntale n. 14 dd. 14.02.2020.

DETERMINA

1. per quanto in premessa esposto, di procedere all'affidamento del servizio pubblico a domanda individuale Pattinaggio su ghiaccio presso il laghetto di Madonna di Campiglio per la stagione invernale 2020/2021, con il sistema di scelta del contraente mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm. tra tutti gli operatori che hanno manifestato interesse all'affidamento;
2. di dare atto che saranno invitate, ai sensi del vigente Regolamento per la Disciplina dell'Attività Contrattuale, con atto separato e segreto del Responsabile dell'Area Amministrativa, tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione d'interesse con un minimo tre operatori economici.
3. di porre a base di gara l'importo del canone come determinato con precedente delibera della Giunta comunale n. 173 di data 10.12.2020 di € 15.745,46= + iva di legge;
4. di approvare lo schema di richiesta di offerta che sarà inviata agli operatori interessati depositata in atti e di assegnare agli stessi n. 10 giorni per predisporre la relativa offerta;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che lo schema di contratto di servizio con le tariffe obbligatorie da applicare sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 173 di data 10.12.2020;
7. di dare atto che con il soggetto affidatario del servizio verrà stipulato atto negoziale con spese contrattuali a carico del concessionario;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso gerarchico al Segretario Generale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del disposto dell'art. 26 del

Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e servizi adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 dd. 30.01.2001

- unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm., decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora il presente provvedimento sia rivolto a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Giovanella Martina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa